



Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione

Roma, 18 novembre 2020

A TUTTI GLI UFFICI INAPA

Circolare n. 060

Prot. 725

Oggetto: **Anticipo dei trattamenti di fine servizio per i dipendenti pubblici – Disponibilità delle procedure per l'inoltro delle domande di certificazione.**

Sommario: *Il DPCM 22 aprile 2020 n. 51 – pubblicato in G.U. n. 150 del 15 giugno 2020 - in attuazione dell'articolo 23 del DL n. 4/2019, ha stabilito le modalità, i criteri, le condizioni e gli adempimenti per l'erogazione anticipata delle prestazioni di fine servizio  
Successivamente, con Decreto 19 agosto 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione è stato approvato l'Accordo quadro dei Ministeri competenti con l'ABI.  
Ora l'INPS ha reso disponibile la procedura telematica per la richiesta di certificazione del diritto all'anticipo del TFS/TFR da parte dei lavoratori interessati alla liquidazione dell'anticipo.*

Precedenti INAPA Messaggio del 17 giugno 2020, circolare n. 7 del 29 gennaio 2019.

Si ricorderà che l'articolo 23 del DL n. 4/2019, in occasione della introduzione della pensione quota 100 e in considerazione del differimento della erogazione del relativo trattamento di fine servizio, aveva introdotto la possibilità di richiedere l'**anticipo finanziario agevolato** relativo al trattamento stesso ([cfr. circolare INAPA n. 7 del 29 gennaio 2020](#)).

Il DPCM 22 aprile 2020, n. 51, in attuazione del citato articolo 23, ha stabilito le modalità, i criteri, le condizioni e gli adempimenti per l'anticipo delle prestazioni di fine servizio ([cfr. messaggio INAPA del 17 giugno 2020](#)).

Si era, quindi in attesa dell'Accordo quadro che avrebbe dovuto definire, tra l'altro, il tasso di interesse da corrispondere sull'anticipo TFS/TFR i cui oneri in ogni caso rimangono a carico del richiedente, nonché delle disposizioni INPS per la richiesta di certificazione del diritto.

L'Accordo quadro è stato approvato con Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 agosto 2020, pubblicato in GU n. 221 del 5 settembre 2020, e l'INPS ha reso disponibili le procedure per l'inoltro della domanda di certificazione ed ha pubblicato una circolare con la quale illustra le disposizioni amministrative e un messaggio con il quale espone le modalità di presentazione della domanda di certificazione.



Di seguito si illustrano i contenuti dell'insieme delle disposizioni citate.

## DESTINATARI

Possono chiedere l'anticipo dei trattamenti i **dipendenti delle amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed il personale degli enti pubblici di ricerca che accedono o che hanno avuto accesso a pensione secondo le seguenti modalità:

- **pensione quota 100** in *regime ordinario* e di *cumulo*,
- **pensione anticipata** in *regime ordinario* e di *cumulo*, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 della riforma Monti,
- **pensione di vecchiaia** in *regime ordinario* e di *cumulo*, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 della riforma Monti.

Sono esclusi dalla possibilità di ottenere il finanziamento agevolato:

- coloro che sono cessati o cesseranno dal servizio **senza diritto a pensione**,
- coloro che accedono o hanno avuto **accesso al pensionamento con modalità diverse da quelle sopraindicate**,
- il personale delle **Forze armate**, delle **Forze di polizia** ad ordinamento civile e militare e del **Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco** per i quali l'accesso a pensione è previsto con modalità diverse da quelle indicate.

## PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO

Di seguito si illustra l'intera procedura tenendo conto delle disposizioni citate.

### 1. Presentazione della domanda di certificazione all'INPS da parte dell'assicurato.

Il percorso da utilizzare da parte del Patronato – diverso da quello indicato nel messaggio INPS - è il seguente:

- **Servizi**
- Nell'elenco dei servizi si potrà quindi selezionare, a seconda che sia in regime di TFS o di TFR, uno dei due servizi dedicati:
  - **TFR** "Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR - Domanda" > "Quantificazione TFR".
  - **TFS** "Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS" > "Quantificazione TFS"
- Scegliere "Anticipo finanziario D.L. n. 4/2019"

Prima di inserire la domanda l'operatore dovrà accertarsi di aver inserito la delega del richiedente.



2. Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR, l'INPS è tenuto a comunicare al richiedente:

- la certificazione del diritto al TFS/TFR, contenente l'ammontare complessivo e le date di riconoscimento dei singoli importi annuali o dell'importo in unica soluzione,
- la reiezione della domanda di certificazione nel caso in cui non venga accertato il possesso dei requisiti di accesso all'anticipo;
- l'indirizzo PEC dell'INPS al quale indirizzare le comunicazioni.

3. Una volta ottenuta la suddetta certificazione, l'interessato deve **presentare domanda di anticipo TFS/TFR alla banca** secondo il modulo allegato al DM 19 agosto 2020 contenente la proposta di contratto di finanziamento debitamente sottoscritta, allegando la certificazione stessa e lo stato di famiglia.

La modulistica e l'elenco degli Istituti di credito che hanno aderito all'Accordo quadro sono reperibili sulla specifica piattaforma presente sul sito della Funzione pubblica:  
<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/10-09-2020/anticipo-tfs-online-la-piattaforma-di-funzione-pubblica>

L'importo massimo che può essere oggetto di domanda, secondo quanto stabilito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 di conversione del DL n. 4, è pari a 45.000 euro.

4. La banca comunica all'INPS:

- la presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR da parte del richiedente,
- l'accettazione della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR (che resta subordinata alla presa d'atto dell'ente erogatore).

I motivi di mancata accettazione da parte dell'Istituto di credito, a norma dell'articolo 8 del DPCM n. 51/2020, sono i seguenti:

- a) *l'impossibilità per la banca di ottenere la cessione del TFS/TFR nella misura richiesta nella proposta di contratto di anticipo TFS/TFR presentata dal richiedente, sulla base delle informazioni comunicate dall'ente erogatore ai sensi dell'articolo 6, comma 5;*
- b) *il richiedente è registrato in relazione a debiti scaduti o sconfinanti negli archivi della Centrale rischi della Banca d'Italia o in altri sistemi di informazione creditizia privati abitualmente utilizzati dalla stessa banca per analoghe tipologie di finanziamento;*
- c) *il TFS/TFR offerto in garanzia, o parte di esso, è di spettanza del coniuge separato o divorziato;*
- d) *l'impossibilità per la banca di perfezionare l'operazione creditizia in favore del richiedente secondo la normativa vigente.*

5. Entro il termine perentorio di trenta giorni, l'INPS, effettuate le necessarie verifiche e acquisita la garanzia del Fondo, **comunica alla banca la presa d'atto** dell'avvenuta conclusione del contratto di anticipo TFS/TFR e rende indisponibile l'importo dell'anticipo.



Qualora, in esito alle proprie verifiche, l'ente erogatore comunichi alla banca un diverso importo cedibile o l'impossibilità di perfezionare l'operazione di anticipo TFS/TFR, la proposta di contratto di anticipo TFS/TFR decade e il richiedente potrà eventualmente presentare una successiva proposta di contratto di anticipo TFS/TFR a fronte di una nuova certificazione da parte dell'ente erogatore.

6. La banca, entro quindici giorni dalla data di efficacia del contratto, provvede **all'accredito dell'importo erogato** sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda di anticipo TFS/TFR. *Da quanto si desume dall'interna procedura e dal combinato dei vari atti, sembrerebbe che l'importo sarà erogato al netto degli interessi; questi ultimi sono determinati sulla base dell'accordo quadro, tenendo conto della data dell'ultima tranche del rimborso da parte dell'ente erogatore.*

## ESTINZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento sarà estinto con l'erogazione da parte dell'INPS delle varie *tranches* relativa al TFS/TFR secondo le scadenze stabilite dalla normativa.

È previsto che il soggetto finanziato possa estinguere in tutto o in parte il finanziamento in forma anticipata; in tal caso saranno rimborsati gli interessi legali eventualmente non maturati.

\*\*\*\*\*

È del tutto evidente che l'attività dell'operatore di Patronato, oltre ad un'informativa di carattere generale, non essendo competente di aspetti finanziari, si deve limitare alla presentazione della domanda di certificazione; a tal fine le pratiche potranno essere aperte su GAPInapa alla tabella A, voce 36, integrativo 12.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano cordiali saluti.

LA RESPONSABILE  
(Anna Giannini)

Allegati: circolare INPS n. 130 del 17 novembre 2020, circolare INPS n. 131 del 17 novembre 2020, messaggio INPS n. 4315 del 17 novembre 2020, Decreto del ministero della funzione pubblica 19 agosto 2020.